

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 21 luglio 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulle proposte di legge:

- N. 68** (proposta di legge statutaria) **Testo base**
a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Bisonni, Celani, Leonardi, Marconi, Rapa, Zaffiri
presentata in data 5 luglio 2016
MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”
- N. 26** (proposta di legge statutaria)
a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Urbinati, Celani, Volpini, Giacinti, Rapa, Marconi, Micucci, Traversini, Tale’, Minardi, Carloni
presentata in data 23 dicembre 2015
MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”
- N. 46** (proposta di legge statutaria)
a iniziativa del Consigliere Fabbri
presentata in data 15 aprile 2016
MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”
- N. 57** (proposta di legge statutaria)
a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri, Pergolesi, Giorgini
presentata in data 24 febbraio 2014
MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 68

RELAZIONE ORALE

relpdl5 68_26_46_57

**Testo base:
proposta di legge statutaria n. 68**

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 21
della legge statutaria 1/2005)*

1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituita dalla seguente:

“n) esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica del controllo della spesa;”.

2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005, come modificata da questo articolo, è inserita la seguente:

“n bis) esercita funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale e sull'operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;”.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 34
della legge statutaria 1/2005)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge statutaria 1/2005 sono sostituiti dal seguente:

“2. La legge regionale stabilisce i contenuti degli elaborati di analisi tecnico normativa e di analisi di impatto della regolamentazione che devono corredare gli atti normativi.”.

Art. 3

*(Inserimento dell'articolo 34 bis
nella legge statutaria 1/2005)*

1. Dopo l'articolo 34 della legge statutaria 1/2005, come modificato da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 34 bis (Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche)

1. Il Consiglio regionale istituisce un Comitato al fine dell'esercizio delle funzioni consiliari previste dall'articolo 21, comma 2, lettere n) e n bis).

2. La legge regionale disciplina le attività proprie del Comitato e gli effetti del controllo e della valutazione.

3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione, costituzione e funzionamento del Comitato.

4. Il Comitato si avvale degli uffici consiliari e, previa comunicazione alla Giunta regionale, degli uffici della Giunta stessa.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 21
della legge statutaria 1/2005)*

Identico

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 34
della legge statutaria 1/2005)*

Identico

Art. 3

*(Inserimento dell'articolo 34 bis
nella legge statutaria 1/2005)*

Identico

5. Il Comitato ha comunque accesso ai dati della gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione nonché degli enti di cui all'articolo 16, comma 4.”.

Art. 3 bis
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge statutaria n. 26**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due".

Proposta di legge statutaria n. 46**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 42
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) le parole: "almeno un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "almeno un settimo".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge statutaria n. 57**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 22
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento interno.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.